

Accordo

**tra la Svizzera e l'Italia
relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati
nella Stazione ferroviaria di Chiasso
ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano-Como**

Concluso il 28 febbraio 1974
Entrato in vigore il 1° luglio 1974

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell'articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961¹, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano-Como ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio svizzero, alla stazione di Chiasso. I controlli svizzeri ed italiani d'entrata e di uscita sono effettuati presso detto ufficio.
2. Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell'11 marzo 1961² (denominata qui appresso «Convenzione quadro»), l'ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

Art. 2

1. Nella stazione di Chiasso vengono istituite due zone distinte, una per il traffico viaggiatori (persone che varcano la frontiera in treni viaggiatori, come pure il loro bagaglio, le merci d'uso privato, i campioni commerciali, le piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, la valuta e le carte-valori che dette persone recano seco per esigenze personali), l'altra per il traffico merci (spedizioni di colli espresso, spedizioni a grande e piccola velocità, derrate alimentari, invii postali, messaggeria e bestiame).
2. Planimetrie ufficiali delle zone menzionate agli articoli 3 e 4 saranno affisse negli uffici svizzero ed italiano.

RU 1974 1245

- ¹ RS 0.631.252.945.460
- ² RS 0.631.252.945.460

Art. 3

1. La zona per il traffico viaggiatori comprende:

- a) i binari d'ingresso dei treni compreso l'interbinario, dalla frontiera fino all'altezza dello scambio 49, denominati binari A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, nonché i binari di partenza dei treni locali per l'Italia, denominati A9 e A10;
- b) i marciapiedi I e II fino all'altezza dello scambio 49 nella direzione Est-Ovest, esclusa però l'area del marciapiede riservata al traffico viaggiatori locale per la Svizzera, delimitata da una cancellata, nonché il chiosco e la sala d'aspetto e il corridoio che dalla sala visita del marciapiede II conduce al sottopassaggio;
- c) le parti del fabbricato principale della stazione viaggiatori e dei fabbricati sorgenti sul marciapiede 11, specificate al seguente paragrafo 2.

2. La zona è divisa in due settori:

- a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
 - i binari e i marciapiedi e parti di essi enumerati al paragrafo 1, lettere a) e b);
 - nel fabbricato principale della stazione viaggiatori, ala Est, pianterreno:
 - la sala comune di visita dei viaggiatori e dei bagagli a mano o registrati,
 - il corridoio dalla sala visita fino all'estremità Est,
 - la sala d'aspetto per i viaggiatori diretti in Italia,
 - la toilette Est,
 - il locale di deposito colli espresso in transito;
 - nell'edificio del marciapiede II da Est a Ovest:
 - il magazzino bagagli e colli espresso,
 - l'atrio e la sala visita dei viaggiatori e dei bagagli a mano o registrati;
- b) un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:
 - nel fabbricato principale della stazione viaggiatori al pianterreno:
 - gli uffici della Dogana, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza e dei servizi veterinari italiani,
 - il locale (cella) arresti;
 - nei fabbricati siti sul marciapiede II:
 - l'ufficio Guardia di Finanza linea,
 - gli uffici della Dogana italiana.

3. Se a cagione della loro lunghezza o per esigenze di manovra i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure venire spostati fuori di essa, detti treni o loro parti, nonché l'interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza sono considerati ancora zona viaggiatori ai sensi del presente articolo.

Analogamente, gli agenti svizzeri possono eseguire il loro controllo su detti treni o loro parti che per ragioni di manovra dovessero essere spostati nella parte della stazione situata in territorio italiano. In tal caso la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso.

Art. 4

1. La zona per il traffico merci comprende, oltre la zona menzionata sotto il precedente articolo 3:

- la parte del fascio di binari A non compresa nella zona viaggiatori, fino all'altezza della cabina I. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo I;
- il fascio di binari C;
- il comprensorio dei fasci di binari T e M, esclusi i reparti locali per spedizioni interne svizzere nei magazzini II e V. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo I;
il comprensorio:
 - dei fasci di binari N e O,
 - dei fasci di binari P, R e S nonché dei binari che servono il magazzino X (Z2, 3, 4, 30, 31, 40, 41 e 50). È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo I,
 - dei binari K 2–8 e K11;
 - il fascio di binari L esclusa la linea ferroviaria d'accesso K 1, proveniente da Nord;
 - il fascio dei binari U, compreso il terreno fra detto fascio e la linea ferroviaria d'accesso dal Sud;
 - la linea d'accesso dal Sud che costeggia la base della collina di Pedrinete, dalla frontiera fino all'inserimento nel fascio di arrivo L;
 - tutte le costruzioni e gli impianti appartenenti a detti fasci di binari e alla linea di accesso elencati al seguente paragrafo 2 nonché le strade ferroviarie (strade di servizio) situate all'interno o immediatamente affiancate ai fasci di binari summenzionati.

2. La zona è divisa in due settori:

- a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
 - fasci di binari elencati al paragrafo 1;
 - le banchine e le rampe di carico nonché le strade ferroviarie appartenenti agli impianti di binari menzionati sopra;

- i magazzini seguenti:
 - magazzini per il traffico colli espresso – Cirenaica – (esclusi i reparti locali per il traffico svizzero) e un locale all'estremità Est del fabbricato principale della stazione viaggiatori sul marciapiede I,
 - magazzino fiori marciapiede II, escluso il locale della Società svizzera delle carrozze ristoranti,
 - il magazzino colli postali situato al pianterreno del fabbricato Poste italiane,
 - magazzino GV VI con le relative rampe, escluse le parti riservate al traffico svizzero,
 - i magazzini PV da I e V compresi lo scantinato, i montacarichi e il cunicolo che congiunge il magazzino I al magazzino IV, escluse le parti dei magazzini riservate al traffico svizzero,
 - il magazzino X, esclusi il reparzo locale per il traffico svizzero e il locale riservato alla visita della Dogana svizzera tra il magazzino X e il magazzino XI;
- l'officina riparazioni veicoli;
- b) un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:
 - gli uffici e i locali ad uso della Dogana:
 - nel fabbricato Poste italiane,
 - nel fabbricato GV,
 - alla cabina apparecchi centrali IV,
 - nel fabbricato PV scalo merci,
 - nei magazzini doganali da I a V e X,
 - nei fabbricati L e R;
 - l'ufficio del veterinario di confine sulla rampa bestiame del fascio S.

Art. 5

1. La zona include anche il pendio del terrapieno o della trincea, ove è tracciata la linea ferroviaria; se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a 5 metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che la costeggiano e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra o sotto la zona, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Nelle parti della zona prive di recinzione, oppure nei punti ove questa si scosta eccessivamente dall'area della stazione, il limite della zona verrà segnato mediante paletti bicolori di un metro di altezza.

Art. 6

1. Gli agenti italiani non hanno il diritto di controllo sul traffico interno svizzero e sul traffico internazionale svizzero che non tocca il territorio italiano. Questi traffici si svolgono di regola nelle parti seguenti della zona:

- via d'accesso e piazzale scalo P.V.;
- piazzale Est magazzino X e scalo locale P.V.;

- piazzale scalo GV, dal magazzino locale GY. fino al recinto della vecchia rampa bestiame;
- sala visita dei viaggiatori e dei bagagli a mano o registrati nel fabbricato principale della stazione viaggiatori.

2. L'attività di persone non addette al traffico proveniente o a destinazione dell'Italia può essere controllata soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limotrofo in materia doganale.

Art. 7

Gli agenti italiani di servizio in loco hanno la facoltà di esercitare il controllo in tutti i locali siti nella stazione di Chiasso, riservati all'uso di altre Amministrazioni pubbliche italiane e ciò solo agli effetti considerati dalla Convenzione quadro.

Art. 8

Qualora, per effetto di speciali esigenze doganali, si renda necessario il transito, anche con automezzi, di valori e merci fra la zona e la frontiera o fra una parte della zona e l'altra, gli agenti italiani hanno il diritto di scortare detti trasporti e di vigilarne l'effettuazione regolare. Durante il percorso indicato il veicolo stesso è considerato come zona. In tali casi la collaborazione prevista nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 della Convenzione quadro è estesa alle infrazioni commesse riguardo alla merce sul veicolo da persone fuori dello stesso. Durante tale trasporto devono essere evitate le fermate non imposte da necessità di circolazione. Detta scorta non pregiudica gli adempimenti della Dogana svizzera.

Art. 9

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione quadro nel traffico viaggiatori, devono intendersi dirette in Italia tutte le persone le quali, nel corso delle operazioni di controllo effettuate dagli agenti italiani abbiano reso la richiesta dichiarazione doganale, anche se negativa, agli agenti medesimi, sempreché abbiano assolto il controllo svizzero per compimento o per rinuncia.

2. Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato lo scompartimento.

Art. 10

1. Le persone arrestate conformemente agli articoli 4 e 6 della Convenzione quadro in una parte della zona e le merci ivi sequestrate possono essere trasferite dagli agenti italiani ad ogni ufficio italiano della zona, cioè:

- nel traffico viaggiatori: attraverso il sottopassaggio della stazione viaggiatori;

- nel traffico merci: entro la zona seguendo possibilmente le vie di servizio ferroviarie, o attraverso il sottopassaggio suddetto.

I trasferimenti effettuati nel sottopassaggio della stazione viaggiatori sono considerati come effettuati nella zona. Per il trasporto delle merci sequestrate entro la zona dal luogo del sequestro agli uffici italiani nella zona, le Ferrovie federali svizzere daranno la loro collaborazione, previ gli accordi del caso fra i competenti organi locali.

2. Le persone arrestate a norma degli articoli 4 e 6 della Convenzione quadro saranno tradotte in Italia dagli agenti italiani per via ferroviaria. Nell'attesa potranno essere trattenute nei locali di sicurezza della stazione di Chiasso, ad uso esplicito della Polizia di frontiera italiana.

Art. 11

Gli agenti italiani in uniforme possono accedere al luogo di servizio nella zona e da essa ritornare transitando a piedi, possibilmente in formazione compatta, oppure con veicolo, seguendo senza soste il percorso concordato dalle autorità di cui all'articolo 14.

Art. 12

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 17 lettera a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati della stazione internazionale di Chiasso saranno forniti gratuitamente alle Amministrazioni doganale e di polizia italiane.

Art. 13

1. Nel traffico viaggiatori i controlli svizzeri ed italiani in entrata ed in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Lugano-Como e viceversa. I controlli riguardano le persone e i loro bagagli personali.

2. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma dell'articolo 14 sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno.

3. Nelle stazioni terminali dei percorsi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione, le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati, nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati come «zone».

4. Le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo I.

5. Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso indicato nel presente articolo, paragrafo I.

6. Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, della Convenzione quadro, la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso, quella per gli agenti italiani al Comune di Como.

Art. 14

1. I presidenti delle due delegazioni alla Commissione mista prevista dall'articolo 25 della Convenzione quadro possono, mediante scambio di lettere, apportare alle zone descritte agli articoli 3 e 4 le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di ordine tecnico, organizzativo o funzionale. Tali modifiche, che potranno essere apportate solo entro i limiti di dette zone, saranno riportate sulle planimetrie ufficiali menzionate all'articolo 2 paragrafo 2.

2. La Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Cantone Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Dogana internazionale a Chiasso e l'Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera a Como dall'altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d'intesa con le autorità ferroviarie, e in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.

3. Dette amministrazioni stabiliscono secondo le necessità e le opportunità i casi in cui occorre effettuare i controlli sui treni in corso di viaggio.

4. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 15

1. Il presente Accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della firma.

2. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l'osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese.

Fatto, in due esemplari originali in lingua italiana, a Roma il 28 febbraio 1974.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone

